



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 792-2024 - Seduta N° 3885 - del 01/08/2024 - Numero d'Ordine 20

Prot/2024/1249360

Oggetto APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RELATIVO A INVESTIMENTI PER LA PREVENZIONE RISPETTO AL RISCHIO DI CONTAGIO CONNESSO ALLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA NEGLI ALLEVAMENTI SUINI - ANNO 2024 ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA, F.I.L.S.E. S.P.A. E ALISA

Struttura Proponente Servizio Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale		X
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore		X

	5	3
--	---	---

Relatore alla Giunta GRATAROLA Angelo

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Monica Limoncini

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 21 sub

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

VISTO il Decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022, n.173; avente oggetto "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini".

VISTI:

- la Legge Regionale n. 48/1973 "Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.
- la Legge Regionale n. 41/2006 e ss.mm.ii. "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- la Legge Regionale n.17/2016 e ss.mm.ii. "Istituzione dell'azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria";

VISTE:

- la DGR n. 1268/2008 APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE E LA FI.L.S.E. S.P.A. AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO SUI PROPRI SERVIZI EX L.R. 28/4/2008 N. 10;
- la DGR 961/2022 avente oggetto "Misure di biosicurezza per Peste Suina Africana - Assegnazione ad ALISA del riparto del DM 29/04/2022 di 3.343.548 €" in cui al punto 1 a) viene assegnato 1.000.000, 00 di euro e impegnato a favore di ALISA quale fondo per il rimborso delle richieste che perverranno dagli allevatori detentori di suini presenti sul territorio regionale, con priorità per gli allevamenti a scopo commerciale, relative ai costi sostenuti per adeguamento degli allevamenti ai requisiti di biosicurezza stabiliti dal D.M. 28 giugno 2022, previa verifica ed espressione di parere positivo sulla conformità degli interventi da parte delle AASSLL territorialmente competenti;

CONSIDERATO che Regione Liguria non ha ancora avviato le pratiche di ripopolamento per gli allevamenti suinicoli che subirono il depopolamento dei capi/chiusura poiché in zona di restrizione per PSA;

CONSIDERATO il quadro epidemiologico di Regione Liguria e le richieste pervenute dal territorio attraverso i GOT locali;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale PSA n. 04/2024 recante «Misure di applicazione del "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e l'aggiornamento delle Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023 2028": controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana.» nella quale all' art. 3 b) iv. riporta [...] La prosecuzione ovvero la ripresa dell'attività di allevamento sono subordinate alla verifica dell'adozione delle misure di biosicurezza rafforzate di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e dei livelli di biosicurezza di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022, n.173;

RITENUTO di procedere all'indizione di un bando per l'assegnazione di investimenti per la prevenzione rispetto al rischio di contagio connesso alla diffusione della peste suina africana da parte della fauna selvatica negli allevamenti suini - anno 2024.

CONSIDERATO che il bando di cui all'allegato A del presente atto, quale sua parte integrante e necessaria è stato condiviso in sede di riunioni del GOT regionale di cui alla DGR 956/2023;

CONSIDERATA la nota U.0075726.09-07-2024 pervenuta a Regione Liguria con la quale FI.L.S.E. S.P.A. trasmette la propria Proposta tecnico-economica per la Convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.P.A. per la gestione di contributi per investimenti legati alla prevenzione rispetto al rischio di contagio connesso alla diffusione della peste suina africana da parte della fauna selvatica negli allevamenti suini, riportato in allegato B al presente atto quale sua parte integrante e necessaria, a fronte di un contributo massimo di euro 35.381,80 (IVA inclusa).

CONSIDERATO che la Regione si avvale di FI.L.S.E S.p.A., nell'esercizio dei propri poteri di autorganizzazione, quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione dell'interesse pubblico regionale, secondo il modello dell'in house providing, con le modalità stabilite dalla deliberazione n. 1268 del 9 ottobre 2008 e dalla Convenzione alla stessa allegata, relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali Regione Liguria esercita il "controllo analogo" a quello svolto sui propri servizi sulla FI.L.S.E S.p.A.". CONSIDERATI inoltre i risultati positivi in termini di semplificazione delle procedure conseguiti con Filse S.p.A. su altre linee di intervento, in cui la centralizzazione della gestione ha consentito una più agevole e veloce accessibilità alle risorse da parte dei beneficiari.

PRESO ATTO che gli atti e la gestione del bando (pubblicazione e pubblicizzazione del bando,

raccolta domande, verifica ammissibilità, segreteria e commissione di valutazione, pubblicazione della graduatoria, verifica della rispondenza amministrativa della rendicontazione presentata dai beneficiari del bando e liquidazione dei contributi) sono di competenza di FI.L.S.E. S.P.A. come riportato nella convenzione al punto 2.3. "Istruttoria delle domande di sostegno";

RITENUTO di affidare a FI.L.S.E. S.P.A. la gestione amministrativa e burocratica del suddetto bando, compresa la fase di pubblicazione del bando e sua pubblicizzazione, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data del presente atto, valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande, segreteria della Commissione per la valutazione dei criteri premiali, pubblicazione della graduatoria e sua pubblicizzazione, verifica della rispondenza amministrativa della rendicontazione presentata dai beneficiari del bando e l'erogazione dei contributi, affidando la valutazione dei criteri premiali e l'elaborazione della graduatoria ad una commissione nominata da Regione Liguria e composta da tre componenti veterinari delle ASL liguri per le diverse strutture veterinarie (sanità animale, Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale) un veterinario di A.Li.Sa., un rappresentante del Dipartimento regionale Agricoltura competente per l'allevamento, un rappresentante del Dipartimento regionale Salute e da un rappresentante di FI.L.S.E. S.P.A. con funzione di segreteria;

RITENUTO pertanto di:

- 1) approvare l'Avviso pubblico regionale relativo al rilascio di contributi per **investimenti legati alla prevenzione rispetto al rischio di contagio connesso alla diffusione della peste suina africana da parte della fauna selvatica negli allevamenti suini**, nella stesura di cui all'allegato A alla presente deliberazione comprensiva dei suoi allegati, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) stabilire che le risorse disponibili da erogare per le attività a seguito della pubblicazione della graduatoria presentate in esito all'Avviso di cui al precedente punto 1), siano quantificate in un massimo di 964.618,20 euro, a valere sull'importo già impegnato a favore di A.Li.Sa. assunto con DGR 961/2022;
- 3) approvare la Convenzione tra Regione Liguria, e FI.L.S.E. S.P.A. e A.Li.Sa. di cui all'allegato B del presente atto quale sua parte integrante e necessaria riconoscendo a FI.L.S.E. S.P.A. fino ad un massimo di euro 35.381,80 (IVA inclusa) per le spese di gestione del bando di cui all'allegato A che sono comprese nelle risorse di cui al punto 1 a) della DGR 961/2022.
- 4) di stabilire che gli atti e la gestione del bando (pubblicazione bando e sua pubblicizzazione, raccolta domande, verifica ammissibilità, segreteria e della commissione di valutazione titoli premiali, pubblicazione della graduatoria, verifica della rispondenza amministrativa della rendicontazione presentata dai beneficiari del bando e liquidazione dei contributi) sono di competenza di FI.L.S.E. S.P.A.
- 5) di autorizzare ALISA a liquidare la somma fino ad un massimo di euro 964.618,20 a FI.L.S.E. S.P.A. con le seguenti modalità:
 - 40% alla pubblicazione del bando, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data del presente atto, fermo restando l'obbligo di restituire ad ALISA eventuali economie generatesi successivamente qualora le richieste siano inferiori all'importo trasferito;
 - la restante somma a tranches successive, in funzione della rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari del bando e della rispondenza degli interventi ai criteri del bando e al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, a seguito di presentazione di relazione ispettiva con esito conforme, condotta dalla ASL competente per territorio.
- 6) di autorizzare pertanto A.Li.Sa. a liquidare a favore di FI.L.S.E. S.P.A. euro 35.381,80 (IVA inclusa) con le seguenti modalità:
 - un anticipo pari al 50% dell'importo riconosciuto a sottoscrizione della convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.P.A.
 - saldo fino ad un ulteriore 50% dell'importo riconosciuto a presentazione del resoconto finale corredato dalla relazione sulle attività realizzate nonché sui risultati conseguiti e previa verifica da parte di A.Li.Sa. ;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità, Angelo Gratarola

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare l'Avviso pubblico regionale relativo al rilascio di contributi per **investimenti legati alla prevenzione rispetto al rischio di contagio connesso alla diffusione della peste suina africana da parte della fauna selvatica negli allevamenti suini**, nella stesura di cui all'allegato A alla presente deliberazione comprensiva dei suoi allegati, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che le risorse disponibili da erogare per le attività a seguito della pubblicazione della graduatoria presentate in esito all'Avviso di cui al precedente punto 1), siano quantificate fino ad un massimo di 964.618,20 a valere sull'importo già impegnato a favore di A.Li.Sa. assunto con DGR 961/2022 che saranno assegnate fino ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione ad hoc e pubblicata da FI.L.S.E. S.P.A.;
- 3) di approvare la Convenzione tra Regione Liguria, e FI.L.S.E. S.P.A. e A.Li.Sa. di cui all'allegato B del presente atto quale sua parte integrante e necessaria, riconoscendo a FI.L.S.E. S.P.A. fino ad un massimo di euro 35.381,80 (IVA inclusa) per le spese la gestione del bando di cui all'allegato A che sono comprese nelle risorse già impegnate a favore di ALISA di cui al punto 1 a) della DGR 961/2022.
- 4) di stabilire che FI.L.S.E. S.P.A. dovrà pubblicare il bando di cui al punto 1) entro 60 giorni dalla data del presente atto, e dovrà darne ampia informazione alle associazioni di categoria interessate;
- 5) di stabilire che gli atti e la gestione del bando (pubblicazione bando e sua pubblicizzazione, raccolta domande, verifica ammissibilità, segreteria e della commissione di valutazione titoli premiali, pubblicazione della graduatoria, verifica della rispondenza amministrativa della rendicontazione presentata dai beneficiari del bando e liquidazione dei contributi) sono di competenza di FI.L.S.E. S.P.A.
- 6) di riconoscere a FI.L.S.E. fino ad un massimo di euro 35.381,80 (IVA inclusa) per le spese la gestione amministrativa e burocratica del suddetto bando, compresa la fase di pubblicazione del bando e sua pubblicizzazione, valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande, segreteria della commissione di valutazione titoli premiali, pubblicazione della graduatoria, verifica della rispondenza amministrativa della rendicontazione presentata dai beneficiari del bando, pubblicazione della graduatoria e successiva erogazione dei contributi del bando di cui all'allegato A;
- 7) di autorizzare ALISA a liquidare la somma restante pari ad un massimo di euro 964.618,20 a FI.L.S.E. S.P.A. con le seguenti modalità:
 - 40% alla pubblicazione del bando, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data del presente atto, fermo restando l'obbligo di restituire ad ALISA eventuali economie generatesi successivamente qualora le richieste siano inferiori all'importo trasferito;
 - la restante somma a tranches successive, in funzione della rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari del bando e della rispondenza degli interventi ai criteri del bando e al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, a seguito di presentazione relazione ispettiva con esito conforme, condotta dalla ASL competente per territorio.
- 8) di autorizzare A.Li.Sa. a liquidare a favore di FI.L.S.E. S.P.A. euro 35.381,80 (IVA inclusa) per la gestione amministrativa e burocratica del bando con le seguenti modalità:
 - un anticipo pari al 50% dell'importo riconosciuto a sottoscrizione della convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.P.A.
 - saldo fino ad un ulteriore 50% dell'importo riconosciuto a presentazione del resoconto finale corredato dalla relazione sulle attività realizzate nonché sui risultati conseguiti e previa verifica da parte dell'Amministrazione;
- 9) di stabilire che per la fase di valutazione dei criteri premiali e l'elaborazione della graduatoria nonché la sua approvazione sarà nominata da Regione Liguria una commissione ad hoc così

composta:

- tre componenti veterinari delle ASL liguri per le diverse strutture veterinarie (sanità animale, Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale)
- un veterinario di A.Li.Sa. che assumerà la funzione di presidente di Commissione,
- un rappresentante del Dipartimento regionale Agricoltura competente per l'allevamento,
- un rappresentante del Dipartimento regionale Salute,
- un rappresentante di FI.L.S.E. S.P.A. con funzione di segreteria

10) di stabilire che i componenti della Commissione di cui al punto 9) operano senza compenso alcuno, nell'ambito delle attività istituzionali;

11) di dare mandato al Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di nominare la Commissione di cui al punto 9) entro 60 giorni dalla data del presente atto.

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito web istituzionale di Regione Liguria e sul sito istituzionale di FI.L.S.E. S.P.A..

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Avviso pubblico relativo a Investimenti per la prevenzione rispetto al rischio di contagio connesso alla diffusione della peste suina africana da parte della fauna selvatica negli allevamenti suini:

Riferimenti normativi

- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e ss.mm.ii, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la Peste Suina Africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che si applica dal 21 aprile 2023 al 20 aprile 2028;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/808 del 29 febbraio 2024 che modifica gli allegati I e II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594;
- Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge n. 29 del 7 aprile 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della PSA;
- Decreto Interministeriale del Ministero della Salute, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Ministero della Transizione Ecologica del 28 giugno 2022 recante “Requisiti di biosicurezza negli stabilimenti che detengono suini”;
- Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della peste suina africana 2023;

1. Disposizioni generali

1.1. Obiettivi dell'intervento/azione

L'intervento persegue l'obiettivo di favorire l'attuazione di interventi di biosicurezza per la prevenzione rispetto al rischio di diffusione del virus della peste suina africana da parte della fauna selvatica e dal “fattore umano” negli allevamenti di suini; i finanziamenti sono destinati ad accrescere le condizioni di biosicurezza degli allevamenti di suini, con l'obiettivo di prevenire il contatto con il virus della PSA.

1.2. Beneficiari

Ai fini del presente intervento, i beneficiari del sostegno sono:

- a) titolari di stabilimenti e/o detentori di suini a fini commerciali, allevati in stabilimenti o allevati all'aperto (allo stato semibrado) ricadenti nelle zone di restrizione per la PSA, registrati nel sistema di identificazione e registrazione nazionale degli animali ed in possesso del relativo codice di sanitario aziendale (codice ASL allevamento).
- b) Titolari di stabilimenti e/o detentori di suidi (sia selvatici che domestici) che a seguito della notifica dei primi focolai di peste suina africana nel selvatico in Piemonte e in Liguria nel gennaio 2022 e della conseguente istituzione della zona infetta ai sensi del Dispositivo Direttoriale DGSAF prot. N. 0001195 – 18/01/2022 “Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana” e della promulgazione delle Ordinanze del presidente della Giunta Regionale n. 04/2022 e n. 5/2022” hanno provveduto al depopolamento preventivo dell'allevamento mediante macellazione o abbattimento di tutti i suidi censiti e hanno rispettato il divieto di ripopolamento subendo di conseguenza la chiusura del codice di stabilimento da parte dell'ASL competente per territorio quale misura di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana.
- c) Titolari di stabilimenti di macellazione per l'adeguamento della struttura ai sensi del Reg 594/2023 articolo 44 (designati), in sub ordine alle precedenti categorie.

1.3. Condizioni di ammissibilità

Specifiche condizioni di ammissibilità:

- a) le imprese agricole devono avere quale attività o oggetto sociale l'esercizio dell'attività di allevamento suinicolo di cui all'art. 2135 del c.c.;
- b) i soggetti di cui al precedente punto a) devono presentare uno specifico Piano di Investimento (PI) che deve riferirsi ad interventi su stabilimenti di suidi ricadenti nel territorio oggetto di restrizione PSA della regione che a seguito della promulgazione della zona infetta ai sensi del Dispositivo DGSAF 1195 del

18/01/2022 o della individuazione delle zone di restrizione per PSA ai sensi del reg. 605/2021 e smi e reg. 594/2023 e smi abbiano subito il provvedimento di depopolamento preventivo come risultanti nel sistema di identificazione e registrazione nazionale degli animali (Banca Dati Nazionale Zootecnia). Il PI potrà riguardare solo stabilimenti:

- per i quali il GOT locale di cui alla DGR 956/2023 abbia espresso parere favorevole al ripopolamento dell'allevamento sulla base dell'andamento epidemiologico della malattia;
- ricadenti in zona di restrizione PSA II, nei Comuni in cui non vi siano casi positivi da almeno 6 mesi dalla data di richiesta e fino alla data di comunicazione di ammissione al contributo o in Zona di restrizione I da almeno 6 mesi dalla data di richiesta e fino alla data di comunicazione di ammissione al contributo.

Il PI dovrà comunque riportare gli accordi con il macello designato per PSA disposto a macellare i suini dell'allevamento oggetto del contributo.

Non sono ammessi gli stabilimenti di suini di tipo familiare (in cui sono allevati fino ad un massimo di 4 suini), come definiti dal Decreto Interministeriale tra Ministero della Salute, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della Transizione ecologica del 28 giugno 2022 recante "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini";

c) gli stabilimenti di macellazione posti in territorio ligure che si impegnano a svolgere attività per almeno tutta la durata dell'epidemia di PSA ai sensi del Reg 594/2023 articolo 44 (strutture designate per suidi).

1.4. Tempi di realizzazione del Piano di investimento (PI)

Il termine unico di fine lavori, di rendicontazione delle spese e di presentazione della domanda di pagamento a saldo è fissato al 30 dicembre 2025.

1.5. Importi ammissibili e aliquote di sostegno

Le risorse finanziarie destinate al presente Avviso ammontano ad euro 964.618,20

- 1) Per le imprese agricole di cui al punto a) del precedente punto 1.3, ogni impresa potrà presentare una sola domanda, con un solo PI che può riguardare più di uno stabilimento/allevamento (codice allevamento).

Il contributo è calcolato sulle spese ritenute ammissibili in sede di istruttoria, per le quali sono fissati i seguenti limiti, al netto di IVA:

- 5.000,00 Euro, quale limite minimo;
- 100.000,00 Euro, quale limite massimo.

L'aliquota di sostegno è pari al 70 % del costo ammissibile dell'investimento.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità o in fase di controllo della domanda di pagamento, inferiore al valore minimo sopraindicato.

È data facoltà al beneficiario di presentare un PI di importo superiore al massimale di spesa ammissibile, fermo restando che il contributo sarà calcolato nei limiti della spesa ammissibile.

- 2) Per gli stabilimenti di macellazione liguri che si impegnano a svolgere attività per gli allevamenti liguri per almeno tutta la durata dell'epidemia di PSA ai sensi del Reg 594/2023 articolo 44 (strutture designate per suidi), il contributo massimo ammissibile è di 25.000 euro al netto di IVA e può riguardare sia gli interventi strutturali necessari per la macellazione dei suidi che gli interventi gestionali. Saranno ammessi a finanziamento al massimo uno stabilimento per ASL ligure.

1.6. Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

I contributi previsti dal presente Avviso sono cumulabili con altri regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) o altre agevolazioni, compresi i crediti di imposta, o con altre forme di sostegno del PSP e da altri fondi di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060, solo se, secondo quanto disposto nel titolo III del Reg. UE n.

2021/2115, l'importo totale cumulato con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto applicabile al presente intervento, pari al 100% dei costi ammissibili, come previsto nel Regolamento (UE) n. 2115/2021 articolo 73 comma 4 lettera c) punto i). In tali casi non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060 o da altro strumento dell'Unione o dal PSP.

1.7. Aiuti di Stato

I contributi previsti dal presente Avviso non sono soggetti al regime degli aiuti di Stato.

1.8. Principi e criteri di selezione

1.8.1) Per le imprese agricole di cui al punto a) del precedente punto 1.3: i progetti verranno valutati utilizzando i seguenti principi di selezione:

- Localizzazione territoriale
- Caratteristiche del soggetto richiedente
- Sistemi produttivi
- Entità del potenziale agricolo a rischio

I punteggi massimi riferiti ai suddetti principi sono i seguenti:

Principi di selezione	Punteggio max
Localizzazione territoriale	4
Caratteristiche del soggetto richiedente	8
Sistemi produttivi	5
Entità del potenziale agricolo a rischio	6
Punteggio massimo totale	23

a) Localizzazione territoriale: max punti 4

Al singolo stabilimento/allevamento il punteggio è attribuito in base alla collocazione territoriale in relazione ai seguenti vincoli specifici:

zone di restrizione*	Punteggio
Comuni in zona di restrizione II in cui non vi siano casi positivi da almeno 6 mesi dalla data di richiesta e fino alla data di comunicazione di ammissione al contributo	3
Comuni in zona di restrizione I da almeno 6 mesi dalla data di richiesta e fino alla data di comunicazione di ammissione al contributo	4

*Il dato è fornito su base comunale dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle D'Aosta.

b) Caratteristiche del soggetto richiedente: max punti 8

Descrizione	Punteggio
Allevatore che abbia l'attività da più di 5 anni alla data di depopolamento per PSA.	4
Allevatore che abbia l'attività da meno di 5 anni alla data di depopolamento per PSA.	2
Giovane allevatore.	1
Allevatore Donna.	1
Allevatore che non abbia non conformità in ambito della condizionalità negli ultimi 3 anni prima di entrare in zona di restrizione.	2
Allevatore che non abbia non conformità in ambito della condizionalità negli ultimi 2 anni prima di entrare in zona di restrizione.	1

Allevatore che non abbia non conformità in ambito della condizionalità nell'ultimo anno prima di entrare in zona di restrizione.	0,5
--	-----

c) Sistemi produttivi: massimo punti 5

Viene assegnato un punteggio ai progetti che riguardano allevamenti che possiedono un certificato ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018, produzione biologica.

Descrizione	Punteggio
Allevamenti biologici certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018	5
Allevamento con caseificio aziendale annesso (Reg. CE 852/04 o Reg. CE 853/04)	4

d) Entità del potenziale agricolo a rischio: massimo punti 6

Viene assegnato un punteggio in base al numero di capi censiti nell'ultimo censimento così come risulta dalla Banca Dati Nazionale zootecnica alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Descrizione	Punteggio	
Allevamenti di suini (ingrasso e riproduzione)	da 4 a 6 capi	2
	da 7 a 10 capi	4
	da 11 a 20 capi	5
	+ 21 capi	6

Nel caso in cui il progetto di investimento sia relativo a più di uno stabilimento (codice allevamento), per il criterio d) si adotterà il punteggio dello stabilimento su cui insiste l'investimento prevalente in valore economico rispetto al complesso degli investimenti ammessi in domanda.

1.8.2.) per gli stabilimenti di macellazione posti in territorio ligure di cui al punto c) del precedente punto 1.3 i progetti verranno valutati SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCLUSIONE DELLA ISTRUTTORIA PER IL PUNTO 1) del presente punto 1.8 e utilizzando i seguenti principi di selezione:

-a) maggiore rispondenza ai criteri e requisiti del Reg. 853/2004/Ce.

Rispondenza ai criteri e requisiti del Reg. 853/2004/Ce	Punteggio
Stabilimento macellazione per suidi riconosciuto Reg. 853/2004/Ce	10
Stabilimento macellazione per suidi non riconosciuto ma aderente in larga misura ai requisiti Reg. 853/2004/CE secondo relazione ispettiva della ASL competente per materia	3

-b) capienza di macellazione (in relazione ai numeri di suidi per settimana macellabili).

Numero di suidi macellabili per settimana	Punteggio
Fino a 3 capi	3
Da 4 a 10 capi	10
Oltre 10 capi	20

- C) Localizzazione territoriale (non più di un impianto per ASL CON ZONA DI RESTRIZIONE I E/O II e solo laddove ci siano allevamenti di suidi in biosicurezza in ripopolamento);

1.9. Precedenza in caso di pari merito

Ai fini della formulazione della graduatoria, in caso di progetti che risultino a pari merito in esito all'applicazione dei criteri precedentemente esposti, verrà data priorità nell'ordine a:

1. Domande con minor importo di spesa ammissibile.
2. Domande con maggiore punteggio nel criterio 1.8.1. d)
3. Data di presentazione della domanda

1.10. Spese ammissibili

1) Per le imprese agricole di cui al punto a) del precedente punto 1.3:

Per essere considerate ammissibili le spese devono essere sostenute per investimenti al fine di prevenire i danni causati al potenziale produttivo delle aziende rispetto al rischio di diffusione del virus della peste suina africana da parte della fauna selvatica e/o del "fattore umano" negli allevamenti di suini, con riferimento alle pertinenti norme di biosicurezza stabilite Decreto Interministeriale tra Ministero della Salute, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della Transizione ecologica del 28 giugno 2022 recante "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini".

Sono ammissibili:

- a) Spese per acquisto e messa in opera di recinzione antintrusione/antibestiami perimetrale, esterna all'area di allevamento, avente le seguenti caratteristiche: recinzione in pali, posti alla distanza non superiore a 2,5 metri, portanti rete metallica della tipologia specifica per allevamento con le seguenti caratteristiche minime: zincata o plastificata, elettrosaldata o annodata a doppia torsione, spessore del filo di diametro almeno di 2,5 mm e dotata di bordatura o filo di tensione. La rete deve avere una altezza fuori terra non inferiore a 150 cm e la posa in opera deve essere tale da impedire il passaggio dei cinghiali sotto alla recinzione, mediante parziale interrimento o altra modalità; la rete non deve presentare asperità o punte acuminate tali da ledere eventualmente l'incolumità dei suini allevati.

La recinzione deve essere senza soluzione di continuità e delimitare almeno l'area di allevamento (insieme dei ricoveri in cui sono detenuti i suini all'interno dello stabilimento identificato mediante codice sanitario aziendale, compresi i punti di stoccaggio di mangime e lettiera, ad eccezione dei silos), al fine di non consentire l'accesso incontrollato dei cinghiali, e/o il contatto con gli animali allevati, oltre che di persone e mezzi.

Tracciati di recinzioni perimetrali dell'area di allevamento che comprendono anche fabbricati non ad esclusivo uso dell'allevamento, sono ammissibili qualora il tecnico progettista abbia motivato e documentato che la scelta progettuale risulta più facilmente attuabile e congrua con la movimentazione e la viabilità intraziendale o economicamente vantaggiosa rispetto ad una recinzione che li escluda.

La recinzione può essere posizionata anche in connessione ai muri degli edifici esistenti, altre strutture o barriere naturali, nei casi in cui stessi siano idonei a fare da barriera e a condizione dell'assenza di soluzioni di continuo (ad es. assenza di ingressi secondari, finestre, prese d'aria, etc.).

Le spese per le recinzioni possono essere comprensive di spese accessorie per l'acquisto di paleria di sostegno, di rinforzi delle perimetrazioni, di cancelli da integrare nella recinzione stessa, di muretti alla base della recinzione o delle spese di interrimento (messa in opera).

Sono ammissibili, inoltre, le spese per l'adeguamento e/o completamento delle recinzioni perimetrali già esistenti degli allevamenti stabulati per renderle conformi ai requisiti tecnici stabiliti dal presente Avviso.

Non è ammesso il solo acquisto di rete metallica e/o paleria senza la loro messa in opera.

- b) Spese per acquisto e messa in opera di recinzione elettrificata di seconda linea per allevamenti semibradi, interna e distanziata di almeno 1 metro dalla recinzione perimetrale antintrusione/antibestiami. La linea elettrificata deve essere costituita da uno o più fili, il primo collocato a circa 20 cm dal suolo, montati su una palificazione indipendente da quella della

recinzione perimetrale.

c) Spese per acquisto e messa in opera di piazzola per la disinfezione degli automezzi: la piazzola deve essere dotata di strumentazione fissa con attrezzatura per la disinfezione dei mezzi che entrano nel perimetro aziendale e deve essere localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso separata dall'area di stabulazione e governo degli animali. L'area della piazzola deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile e deve garantire una efficace raccolta delle acque residue delle operazioni di disinfezione degli automezzi; le acque residue devono defluire in una vasca a tenuta stagna di collettamento del gocciolamento posta a servizio delle piazzole di disinfezione.

d) Spese per acquisto e messa in opera di zona filtro atta a creare un accesso e transito obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori. Il locale adibito a zona filtro può derivare sia da costruzione/ristrutturazione di immobili sia essere rappresentato da specifico modulo abitativo prefabbricato (box prefabbricato, container, ecc.) adatto alla funzione richiesta dalle misure di biosicurezza. Tali locali devono essere attrezzati almeno con impianto idrico ed elettrico e prevedere un idoneo sistema di raccolta delle acque reflue. Deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente.

e) Spese per acquisto e messa in opera di cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse deve essere dimensionato sulla base della consistenza dell'allevamento; la cella frigorifera deve essere localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento o almeno localizzata in prossimità dell'esterno e al di fuori della zona pulita, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

f) Spese generali (progettazione e consulenze tecniche) connesse all'intervento nel limite massimo del 5% delle altre spese ammissibili per l'acquisizione e la messa in opera degli investimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo. Le suddette spese saranno riconosciute al netto di tributi e oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi.

g) Adeguamento dei locali stallini comprese le zone di stoccaggio al DM 28/06/2022 fino ad un massimo di 30.000 euro.

Unicamente per l'investimento a)1 relativo alla recinzione antintrusione/antibestiami perimetrale possono essere considerati ammissibili i contributi in natura senza pagamento in denaro, giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente, in ragione di prestazioni non retribuite per la manodopera che prevedano operazioni agronomiche e forestali riconducibili a prezziari, quindi ad esclusione di quelle edili, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra). Il contributo pubblico non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura. I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

Sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Nel caso il PI non comprenda l'investimento relativo alle spese per acquisto e messa in opera di recinzione antintrusione/antibestiami perimetrale, gli investimenti previsti alle lettere b), c), e d) sono ammissibili se:

- l'allevamento dispone al momento della presentazione della domanda di sostegno di una protezione perimetrale preesistente conforme ai requisiti descritti alla precedente lettera a). Al fine di dimostrare questo requisito, il richiedente presenta una relazione descrittiva, documentale e fotografica, dalla quale si evinca il possesso dei requisiti richiesti. La documentazione fotografica dovrà essere conforme alle modalità riportate all'Allegato B paragrafo 1.11 delle "Disposizioni comuni"; oppure, in alternativa,

- l'allevamento pur non disponendo di una protezione perimetrale preesistente sia in possesso di un titolo abilitativo vigente (Permesso a costruire, SCIA, CILA, ecc.) comprendente l'investimento relativo alla recinzione antintrusione/antibestiami perimetrale conforme ai requisiti descritti alla precedente lettera a). Al fine di dimostrare questo requisito, il richiedente presenta un'autodichiarazione riportante gli estremi del protocollo del titolo abilitativo presentato al

Comune.

2) per gli stabilimenti di macellazione per suidi posti in territorio ligure di cui al punto c) sono ammissibili tutti gli interventi strutturali e non per la messa in regola al reg. 853/2004/CE e al Reg 594/2023 articolo 44.

Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate al bonifico, Ri.Ba., assegno RID e carta di credito o debito aziendale, a valere su uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazioni e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa. Il CUP (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

1.11. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a) investimenti che non rispettino la normativa vigente o che non siano riconducibili alle misure di biosicurezza in allevamenti suinicoli;
- b) per gli allevamenti stabulati, l'acquisto di recinti elettrificati e relativi accessori.

2. Presentazione delle domande di sostegno

Le domande di sostegno a valere sul presente Avviso potranno essere presentate a FI.L.S.E. S.P.A. dal 20/09/2024 fino al termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2024.

La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere spedita per via telematica esclusivamente con e-mail generata da posta certificata (PEC) dell'impresa richiedente all'indirizzo PEC che verrà comunicato sul sito di FILSE S.P.A. e di Regione Liguria.

Nell'oggetto della mail deve essere apposta la seguente dicitura **“Avviso pubblico relativo a Investimenti per la prevenzione rispetto al rischio di contagio connesso alla diffusione della peste suina africana da parte della fauna selvatica negli allevamenti suini”**

La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto da Regione (i relativi moduli sono reperibili sul sito internet di FI.L.S.E. S.P.A. e su quello di Regione Liguria).

La domanda deve essere corredata della documentazione prescritta al punto 2.1 e sottoscritta (**digitalmente**) dal legale rappresentante dell'impresa richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 38 comma 3 DPR 445/2000).

Le domande di sostegno sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

2.1. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

I richiedenti dovranno compilare direttamente i “Quadri” obbligatori della domanda, che includono la sintesi del progetto che riporta gli obiettivi, la descrizione degli interventi, i tempi di realizzazione e il quadro degli investimenti.

Inoltre, il richiedente sottoscrive:

- la dichiarazione relativa alle condizioni di ammissibilità e ai criteri di priorità delle domande di sostegno di cui si chiede il riconoscimento;
- parere positivo del GOT locale per il tramite della Asl coordinatrice dello stesso;
- ogni altra dichiarazione collegata agli obblighi, impegni e prescrizioni previsti dal presente Avviso.

Nel caso in cui la rappresentanza societaria per gli atti di straordinaria amministrazione, sia affidata a più soci con firma congiunta, il sottoscrittore deve allegare relativa delega da tutti i soci.

- Documentazione che attesti l'accordo con il macello designato.

Allegati obbligatori:

La domanda di sostegno, pena la non ammissibilità, dovrà essere corredata dei seguenti allegati dematerializzati, fatta eccezione per le modifiche che avvengano entro i termini fissati al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni":

- a) Piano degli Investimenti (PI) redatto conformemente al presente Avviso supportato da una relazione tecnica descrittiva dettagliata dell'intervento proposto, con indicazione delle modalità e tempi di realizzazione dello stesso. In caso di investimenti di cui alle lettere a)1 e a)2 e b) del precedente paragrafo 1.11. Spese ammissibili, il PI deve essere integrato dalle schede tecniche e certificazione di conformità CE dei dispositivi oggetto di investimento fornite dal produttore, al fine di consentire la verifica della potenziale efficacia degli stessi in relazione all'obiettivo di prevenzione rispetto al rischio di contagio da PSA;
- b) Accordo con il macello designato individuato per la macellazione dei suini dell'allevamento oggetto del contributo;
- c) almeno n. 3 (tre) preventivi di spesa emessi da altrettante ditte fornitrici relativi alle voci di spesa previste, per l'acquisto degli investimenti secondo quanto disposto al precedente paragrafo 1.11. Spese ammissibili. Si precisa che anche per le opere in muratura è necessario fornire almeno 3 preventivi di spesa;
- d) sempre nel caso di contributi in natura, dichiarazione del richiedente circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del richiedente stesso e/o da membri della sua famiglia;
- e) anche per le spese di progettazione e consulenze tecniche, al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, è necessario che vengano presentate almeno n. 3 (tre) differenti offerte per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico;
- f) documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato attuata (mail o PEC di ricezione dei preventivi);
- g) copia dei mappali catastali su scala 1:2.000 riferiti alle particelle su cui si intende eseguire opere, impianti e strutture fisse (di natura edile e non) con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;
- h) documentazione attestante il titolo di proprietà o possesso se non rinvenibile in Anagrafe ed eventuale dichiarazione del proprietario di assenso all'esecuzione degli interventi e in merito al prolungamento del contratto per il rispetto del vincolo di destinazione;
- i) in caso di impianti fissi di cui alla lettera a)1 del paragrafo 1.11. Spese ammissibili: disegni progettuali/layout degli investimenti proposti che illustrino, nell'area oggetto dell'intervento, lo sviluppo del perimetro della recinzione anti-intrusione e delle eventuali strutture preesistenti nonché la localizzazione degli eventuali cancelli;
- j) in caso di impianti fissi di cui alla lettera a)2 del paragrafo 1.11. Spese ammissibili: disegni progettuali/layout degli investimenti proposti che illustrino, nell'area oggetto dell'intervento, lo sviluppo del perimetro della recinzione elettrificata di seconda linea per allevamenti semibradi;
- k) in caso di impianti fissi di cui alla lettera b) del paragrafo 1.11. Spese ammissibili: disegni progettuali/layout della piazzola per la disinfezione degli automezzi;
- l) in caso di impianti fissi di cui alla lettera c) del paragrafo 1.11. Spese ammissibili: disegni progettuali/layout della zona filtro;
- m) per gli interventi che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), prevalutazione per gli interventi da attuare in zone SIC-ZPS per i quali l'Ente competente al rilascio non è la Regione: estremi dell'attestazione di esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato (ove previsto); se l'Ente competente è la Regione, l'autorizzazione dovrà risultare richiesta agli uffici preposti ed il controllo dell'avvenuto rilascio sarà effettuato d'ufficio in sede di istruttoria della domanda;
- n) per le tipologie di intervento che necessitano di Permesso di costruire, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante che dovrà riportare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune. Gli estremi del titolo abilitativo dovranno essere trasmessi agli uffici competenti entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le imprese, i cui progetti risultino posizionati utilmente ai fini dell'accesso agli aiuti che, pur avendo presentato la richiesta di rilascio del titolo abilitativo entro i termini di presentazione della domanda di sostegno, non abbiano ottenuto il permesso di costruire entro il termine di cui sopra, devono presentare gli estremi del rilascio del

titolo entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena la decadenza dalla graduatoria stessa;

o) per tipologie di intervento che necessitano di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono soggette a CILA/SCIA;

p) dichiarazione del tecnico progettista in cui sono elencate le ulteriori autorizzazioni cui l'intervento è soggetto secondo la normativa vigente;

q) in caso di investimenti di cui alla lettera b) di cui al paragrafo 1.11. Spese ammissibili: dichiarazione del tecnico progettista/impresa fornitrice attestante le caratteristiche tecniche dell'impianto e l'idoneità dello stesso a svolgere la funzione di disinfezione.

Laddove le autorizzazioni di cui al punto n) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione del tecnico progettista dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'Ente competente e sarà cura dell'ufficio istruttore richiedere la documentazione o gli estremi delle autorizzazioni, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria di ammissibilità.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati ed utilizzabili nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi.

2.2. Determinazione della congruità delle spese

Per quanto riguarda i contributi in natura si specifica che in fase istruttoria verrà verificato:

- la coerenza di quanto riportato nel computo metrico, di cui alla lettera e) del paragrafo 2.1.

Documentazione da allegare alla domanda di sostegno, con il prezzo forfettario determinato alla medesima lettera e);

- la presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia.

2.3. Istruttoria delle domande di sostegno

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Gli atti e la gestione del bando (pubblicazione bando, raccolta domande, verifica ammissibilità, pubblicazione della graduatoria e liquidazione dei contributi sono di competenza di FI.L.S.E. S.P.A.).

La formulazione ed approvazione della graduatoria sarà ad opera di una commissione nominata da Regione Liguria che comprenderà un rappresentante veterinario di A.Li.Sa, un rappresentante dell'Ispettorato Agrario di Regione Liguria, tre veterinari delle ASL liguri di cui uno proveniente da Sanità animale, uno da Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecnica ed uno da Igiene degli Alimenti di Origine Animale, un rappresentante del Dipartimento Salute e Servizi Sociali oltre ad un rappresentante di FI.L.S.E. S.P.A. con funzione di segretario.

La verifica post operam delle opere e l'attestazione di conformità ai requisiti di biosicurezza previsti dal Decreto Interministeriale del Ministero della Salute, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Ministero della Transizione Ecologica del 28 giugno 2022 recante "Requisiti di biosicurezza negli stabilimenti che detengono suini" e al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della peste suina africana 2023, propedeutiche alla erogazione del saldo del contributo saranno ad opera della ASL territorialmente competente che ne trasmetterà copia a FI.L.S.E. S.P.A. e a Regione Liguria oltre che all'operatore.

2.5. Approvazione della graduatoria

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Liguria e sul sito di F.I.L.S.E. S.P.A..

3. Attuazione del progetto di investimento

3.1. Varianti

È ammessa una sola richiesta di variante da parte dei beneficiari, anche in presenza dei progetti collettivi presentati dalle Comunioni temporanee a scopo di godimento; nel caso delle Comunioni a scopo di godimento la domanda deve essere presentata dal capofila titolare della domanda originaria.

3.2. Proroghe

Non sono ammesse proroghe al termine unico di fine lavori, di rendicontazione delle spese e di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

4. Acconto

A seguito della comunicazione dell'atto di concessione, i beneficiari possono richiedere un acconto pari al 40% dell'agevolazione concessa, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 50% del progetto; la richiesta di erogazione dell'acconto, dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo messo a disposizione da F.I.L.S.E. S.P.A. ed indicato nel provvedimento di concessione.

Nel provvedimento di concessione verrà anche indicata la documentazione necessaria per la richiesta dell'acconto sopracitato.

5. Presentazione della domanda di pagamento

Entro la data del 30 dicembre 2025 il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento secondo le modalità già indicate per la presentazione della domanda di sostegno.

5.1. Documentazione di spesa.

Contestualmente alla domanda di pagamento, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del PI:

- fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerenti con la prevista tempistica di presentazione della domanda di pagamento;
- disegni ed eventuali layout;
- documentazione relativa agli interventi edili;
- ogni eventuale ulteriore documento necessario a comprovare la completa realizzazione del PI;
- documentazione al fine di comprovare il momento di avvio dell'investimento per le diverse tipologie di spese;
- documentazione fotografica degli investimenti realizzati e dell'avvenuta pubblicizzazione del finanziamento, in caso di opere non ispezionabili dovrà essere prodotta anche la documentazione fotografica attestante gli stati di avanzamento dei lavori;
- per i contributi in natura relativi a prestazioni volontarie aziendali di manodopera diverse da opere edili, la descrizione analitica delle opere realizzate, inquadrabili nell'attività agricola, con l'applicazione di quanto approvato in sede computo metrico;
- per gli interventi edili documentazione relativa a:

- estremi di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti (non ricomprese dal certificato di conformità edilizia), individuate nella domanda nell'ambito della dichiarazione del progettista;
 - verbale di regolare esecuzione delle opere nel caso di opere edili, in coerenza con la tempistica della domanda e di realizzazione del PI;
 - descrizione analitica delle opere realizzate, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva. Nel caso di opere edili/miglioramenti fondiari dovrà inoltre essere prodotta adeguata documentazione fotografica degli stati di avanzamento dei lavori;
 - autodichiarazione sul cumulo: il beneficiario attesta, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 46 e 47, attraverso specifica dichiarazione allegata in domanda di pagamento, che sulle voci di costo rendicontate non sono stati richiesti o ottenuti altri contributi pubblici o agevolazioni non cumulabili o per importi eccedenti il limite di cumulabilità, stabiliti al paragrafo 1.6. Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento ne ha in corso richieste al medesimo titolo, oppure di aver usufruito altri contributi pubblici o agevolazioni con indicazione dei relativi importi.
 - altra documentazione specificatamente prescritta in sede di concessione del contributo, es. titolo di conduzione con durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione se non è sufficiente quello allegato alla domanda di sostegno;
 - per i PI costituiti esclusivamente da macchine o attrezzature mobili dovrà essere presentata la documentazione necessaria all'effettuazione dei controlli in base al "metodo equivalente" così come specificata al paragrafo 6. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento del presente avviso pubblico e al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni".
- Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 5.1 delle "Disposizioni comuni".

6. Procedimento di liquidazione del contributo

Per i PI costituiti esclusivamente da macchine o attrezzature mobili il controllo sarà effettuato, di norma, tramite esame di prove documentali pertinenti (c.d. "metodi equivalenti"); alla domanda dovrà essere allegata adeguata documentazione fotografica per comprovare la realizzazione dell'intervento conforme all'Allegato B delle "Disposizioni comuni".

Qualora in relazione all'esito istruttorio la spesa finale rendicontata e ritenuta ammissibile dalla Regione risulti inferiore alla soglia minima di spesa ammissibile, la domanda di pagamento verrà dichiarata inammissibile e si procederà al recupero delle eventuali somme liquidate.

7. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel presente Avviso, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore o che sarà emanata in relazione all'eradicazione della PSA.